

STATUTO ASSOCIAZIONE “LE LANCE SPEZZATE”

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita la “Associazione Le Lance Spezzate”. È una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

La sede dell’Associazione è presso il domicilio del Presidente pro-tempore.

Art. 2 – Finalità e scopi

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- a) Fare del gioco strategico Fantasy/Fantascientifico un mezzo con cui tutti i partecipanti insieme possano formare una comunità capace di conseguire attraverso strumenti ricreativi i propri interessi culturali, artistici e letterali, promovendoli e registrandoli a nome ed uso del Circolo Culturale.
- b) Promuovere il gioco strategico Fantasy/Fantascientifico attraverso dimostrazioni in fiere ed eventi locali
- c) Organizzazione di tornei e concorsi
- d) Aumentare la visibilità sul territorio del gioco strategico Fantasy/Fantascientifico
- e) Preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare la conoscenza di questa realtà
- f) Creare duraturi rapporti di collaborazione con altre associazioni

L’Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società ed associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purchè tali manifestazioni non siano in contrasto con l’oggetto sociale, con il presente Statuto e con l’atto costitutivo.

Le attività di cui sopra sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Soci

I soci dell'associazione si possono distinguere in:

- soci fondatori
- soci ordinari

Sono soci fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell’Associazione, hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione. Salvo diverse indicazioni, i soci fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari.

Sono soci ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione ed accettando i contenuti dello Statuto, hanno interesse nel mondo dei giochi strategici Fantasy/Fantascientifici e che verseranno la quota associativa di ingresso stabilita in €. 10,00 e la quota sociale annuale.

Le eventuali persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante oppure un delegato. Il delegato non deve risultare socio dell'Associazione a titolo individuale.

Art. 5 - Ammissione, esclusione e recesso dei soci

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato entro il termine i 90 giorni dalla presentazione .

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo, ed includere l'accettazione dello Statuto dell'Associazione.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, o per mancato versamento della quota entro i termini stabiliti dall'Assemblea.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e/o moralmente l'Associazione, o per altri gravi motivi.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Eventuali controversie in merito all'ammissione o all'esclusione di soci saranno decise dall'assemblea ordinaria, eventualmente anche in apposita seduta.

L'ex socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte della Associazione secondo le modalità di iscrizione di un nuovo socio.

Art. 6 - Diritti ed obblighi dei soci

Tutti i soci maggiorenni, e le persone giuridiche, hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività sociali;
- di ricevere eventuali pubblicazioni edite dall'Associazione;
- di accedere all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, entro i termini stabiliti dall'Assemblea stessa. Eventuali eccezioni alla regola, su proposta di almeno uno dei soci, vanno deliberate dall'assemblea.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto, dell'atto costitutivo, di eventuali regolamenti approvati e delle deliberazioni dell'assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Hanno inoltre l'obbligo di tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi

comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti. Inoltre devono provvedere al pagamento della quota annuale stabilita entro il termine indicato dal Consiglio Direttivo

I soci minorenni hanno gli stessi diritti ed obblighi dei soci maggiorenni, ad esclusione della possibilità di ricoprire cariche sociali.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall'Associazione e, in generale a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.

Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- dalle quote associative versate annualmente dai soci e da eventuali contributi degli stessi;
- da eventuali contributi versati da privati;
- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- Rimborsi derivanti da convenzioni
- Introiti derivanti da iniziative sociali

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 8 – Divieto distribuzione utili e gratuità delle cariche

L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali della Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Si impone anche la gratuità delle cariche.

Art. 9 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali oppure tutti gli incarichi sono a titolo gratuito: gli incaricati hanno diritto soltanto al rimborso delle spese così come previsto dall'art.2 .

Art. 10 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. Hanno diritto a parteciparsi tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio della Assemblea.

Ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa.

E` di competenza dell'assemblea ordinaria:

- la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero come stabilito nel seguente art.13, e del Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione della misura delle quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo, e dei termini di versamento delle stesse
- la discussione e l'approvazione dei regolamenti interni, su proposta del Consiglio Direttivo;
- la decisione insindacabile in merito ad eventuali controversie sull'ammissione o sull'esclusione di soci, o su qualsiasi altra controversia riguardante i soci e la vita sociale, portata all'attenzione dell'assemblea stessa;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

E` di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;
- lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: una per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno in corso; l'altra per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai soci, all'ultimo indirizzo conosciuto, eventualmente anche per posta elettronica, e da pubblicare eventualmente sul sito internet almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La riunione deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso un locale idoneo ed accessibile alla maggior parte dei soci.

Art. 11 – Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la metà più uno dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci.

Le deliberazioni delle Assemblee sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto, in proprio o per delega, non computandosi gli astenuti.

Art. 12 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario per la redazione del verbale della riunione e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal segretario.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo non possono detenere deleghe.

L'Assemblea può deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (due terzi) dell'insieme dei soci presenti o rappresentati tramite delega.

Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice". Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono la maggioranza qualificata dell'insieme dei soci presenti o rappresentati mediante delega. Le votazioni in Assemblea Ordinaria o Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a palese e insindacabile scelta del Presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, più un numero di Consiglieri variabile tra 4 (quattro) e 6 (sei). Il numero di Consiglieri è stabilito dall'Assemblea prima della nomina degli stessi, e vale fino alla nomina successiva. Il numero di membri componenti il Consiglio Direttivo deve essere dispari.

Il Presidente ed i Consiglieri debbono essere scelti fra i soci.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni e sono eleggibili per 2 (due) volte consecutive. Dopo un periodo di interruzione sono nuovamente eleggibili. Nel computo delle 2 volte consecutive non si tiene conto dell'elezione avvenuta alla costituzione dell'Associazione.

Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza del primo dei non eletti, o indisponibilità dello stesso, sarà l'Assemblea, appositamente convocata, a deliberare la nomina del nuovo Consigliere fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo, con le stesse funzioni del Consigliere uscente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice (metà + uno dei presenti). In caso di parità prevale il voto del Presidente, in subordine quello del Vicepresidente, o in ulteriore subordine quello del Consigliere più anziano. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano, nel caso di assenza anche del Vicepresidente.

L'eventuale revoca di uno o più membri del Consiglio Direttivo, per giusta causa, deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria su proposta di almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni 6 (sei) mesi o dietro richiesta motivata di almeno 3 (tre) Consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con modalità fissate nel regolamento interno. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo e-mail o telegramma almeno 2 (due) giorni prima.

Le riunioni sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza qualificata dei consiglieri (2/3 dei componenti).

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

- la ordinaria gestione dell'Associazione;
- il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- deliberare sull'ammissione dei soci;

- convocare l'Assemblea;
- determinare il valore delle quote associative, per portarlo in approvazione all'Assemblea;
- predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale, per portarli in approvazione all'Assemblea;
- predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento, per portarli in approvazione all'assemblea;
- nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione;

Art. 17 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

La carica di Presidente e di Vice presidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Possono essere tuttavia rimossi con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo o della Assemblea ordinaria. In tal caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vice Presidente.

Art. 17/bis – Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'Associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentano un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del Bilancio della Associazione che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tal caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Art. 18 – Segretario

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Egli collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci. Provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede.

La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato.. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tal caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

Art. 19 - Esercizio Sociale

L'Esercizio Sociale ha durata annuale, e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20- Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro dei soci;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del Legislatore fiscale.

Art. 21 - Revisione dello Statuto e scioglimento

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre Leggi vigenti in materia.